

RICONOSCIMENTO CREDITI NEI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.A. 2025/2026

Salvo diverse indicazioni ministeriali successive all’emanazione del bando di ammissione ai Percorsi di formazione iniziale **a.a. 2025/2026**, in relazione ai riconoscimenti dei crediti formativi universitari (CFU) vale quanto segue:

PF30_all.2 (triennalisti e vincitori di concorso PNRR1)

Corsi in possesso della certificazione 24 CFU ex DM 616/2017 conseguiti entro il 31 ottobre 2022: il possesso della certificazione deve essere dichiarato in sede di domanda di ammissione al percorso allegando alla domanda di iscrizione il modulo **“domanda di riconoscimento PF30 all.2”**, il Centro Formazione Insegnanti riconosce i seguenti insegnamenti (**totale 6 CFU**):

Discipline psico-socio-antropologiche: 3 CFU

Discipline di area Linguistico-digitale: 3 CFU

Questi corsisti non dovranno presentare ulteriori domande di riconoscimento, ovvero abbreviazione di carriera, in quanto hanno già ottenuto il numero massimo di crediti riconoscibili di attività formative.

Corsi che non sono in possesso della certificazione 24 CFU ex DM 616/2017 conseguiti entro il 31 ottobre 2022: i corsisti immatricolati possono presentare domanda di abbreviazione di carriera compilando ed allegando alla domanda di iscrizione il modulo **“domanda di riconoscimento PF30 all.2”**

I criteri di riconoscimento sono indicati al paragrafo PF30_all.2 nella sezione sottostante “Criteri di riconoscimento per coloro che presentano domanda di abbreviazione di carriera” (**massimo 6 CFU riconosciuti in totale**).

PF36_all.5 (vincitori di concorso PNRR1)

I corsisti immatricolati possono presentare domanda di abbreviazione di carriera compilando ed allegando alla domanda di iscrizione il modulo **“domanda di riconoscimento PF36”**. I criteri di riconoscimento sono indicati al sottostante “Criteri di riconoscimento per coloro che presentano domanda di abbreviazione di carriera” (**massimo 7 CFU riconosciuti in totale**).

Gli insegnamenti presenti nella certificazione 24 CFU ex DM 616/2017 conseguiti entro il 31 ottobre 2022 non sono riconoscibili in quanto sono il titolo di accesso.

Ai corsisti immatricolati che hanno svolto attività di docenza su classe specifica o su altra classe, compreso il sostegno, nello stesso grado di istruzione, il Centro Formazione Insegnanti riconosce:

1 CFU di tirocinio diretto con almeno 60 giorni di servizio

2 CFU di tirocinio diretto con almeno 120 giorni di servizio

3 CFU di tirocinio diretto con almeno 180 giorni di servizio

PF60

Corsi in possesso della certificazione 24 CFU ex DM 616/2017 conseguiti entro il 31 ottobre 2022: il possesso della certificazione deve essere dichiarato in sede di domanda di ammissione al percorso, il Centro Formazione Insegnanti riconosce 24 CFU.

Questa categoria di corsisti potrà seguire il piano di studi corrispondente a quello del PF36_all.5 e non dovrà presentare ulteriori domande di riconoscimento, ovvero abbreviazione di carriera, in quanto ha già ottenuto il numero massimo di crediti riconoscibili.

Corsi che non risultano in possesso della certificazione 24 CFU ex DM 616/2017 conseguiti entro il 31 ottobre 2022: i corsisti immatricolati possono presentare domanda di abbreviazione di carriera compilando ed allegando alla domanda di iscrizione il modulo **“domanda di riconoscimento PF60”**

I criteri di riconoscimento sono indicati al paragrafo PF60 nella sezione sottostante “Criteri di riconoscimento per coloro che presentano domanda di abbreviazione di carriera” (**massimo 12 CFU riconosciuti in totale**).

Ai corsisti immatricolati che hanno svolto attività di docenza su classe specifica o su altra classe, compreso il sostegno, nello stesso grado di istruzione, il Centro Formazione Insegnanti riconosce:

- 1 CFU di tirocinio diretto con almeno 30 giorni di servizio**
- 2 CFU di tirocinio diretto con almeno 60 giorni di servizio**
- 3 CFU di tirocinio diretto con almeno 90 giorni di servizio**
- 4 CFU di tirocinio diretto con almeno 120 giorni di servizio**
- 5 CFU di tirocinio diretto con almeno 180 giorni di servizio**

PF30 ex art. 13 (riservato a coloro che sono già in possesso di un'abilitazione su Classe specifica o su sostegno)

Corsi che hanno svolto una delle seguenti attività universitarie: SISS, Specializzazione sul sostegno, TFA, TFA sostegno, PAS, certificazione 24 CFU ex DM 616/2017 conseguiti entro il 31 ottobre 2022: i corsisti immatricolati possono presentare domanda di abbreviazione di carriera compilando ed allegando alla domanda di iscrizione il modulo **“domanda di riconoscimento PF30 art.13”**.

Non saranno valutate altre attività formative.

il Centro Formazione Insegnanti riconosce i seguenti insegnamenti (**totale 6 CFU**):

Fondamenti di pedagogia generale e sociale: 1 CFU

Pedagogia speciale: 3 CFU

Psicologia dell'insegnamento e dell'apprendimento: 2 CFU

CRITERI DI RICONOSCIMENTO PER COLORO CHE PRESENTANO DOMANDA DI ABBREVIAZIONE DI CARRIERA

PREMESSO CHE

- I CFU conseguiti nei corsi di studio universitari possono essere riconosciuti se coerenti con il “Profilo conclusivo del docente abilitato” di cui all’Allegato A del DPCM 4 agosto 2023;
- I criteri generali per il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari sono definiti dall’Allegato B del DPCM 4 Agosto 2023;
- È possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi acquisiti nel corso degli studi universitari purché essi siano strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all’Allegato A del DPCM 4 agosto 2023;
- Il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti;
- Potranno in ogni caso essere riconosciute solamente attività formative con crediti formativi e SSD sostenute entro il decimo anno accademico precedente l’anno di immatricolazione al percorso di formazione iniziale (sulla base del principio dell’obsolescenza), nello specifico sostenuti e verbalizzati entro l’a.a. 2014/2015.

POTRANNO ESSERE RICONOSCIUTE SOLAMENTE ATTIVITÀ FORMATIVE SOSTENUTE CON LE CARATTERISTICHE DI SEGUITO SPECIFICATE:

- Tutti gli insegnamenti di didattica disciplinare che riportano nella denominazione la dicitura “Didattica di/del/della etc.” purché il SSD dell’insegnamento sostenuto sia corrispondente o affine al SSD degli insegnamenti previsti dal piano didattico del percorso di formazione iniziale al quale il corsista è iscritto (tali insegnamenti non verranno riconosciuti se sostenuti nei corsi di Educatore nei Servizi per l’Infanzia e/o di Scienze della Formazione Primaria).
- Tutti gli insegnamenti con SSD M-PED/01
- Tutti gli insegnamenti di Didattica generale, Modelli di mediazione didattica, Didattiche attive, Tecnologie per l’educazione, Progettazione dei processi formativi/educativi etc. con SSD M-PED/03 (tali insegnamenti non verranno riconosciuti se sostenuti nei corsi di Educatore nei Servizi per l’Infanzia e/o di Scienze della Formazione Primaria).

La domanda di abbreviazione di carriera deve essere allegata al momento dell’iscrizione utilizzando il modulo specifico; non saranno prese in considerazione domande presentate successivamente.

La valutazione finale della riconoscibilità degli insegnamenti inseriti nella procedura di abbreviazione di carriera è rimessa in ogni caso alla discrezionalità della Commissione preposta ai riconoscimenti.